

Oggetto: **Comune di Contà**

**Riacertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022. Art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in applicazione del principio 9.1 del nuovo sistema contabile armonizzato.**

**Premesso che**

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

**visto**

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, con la quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

**considerato che**

- Dal 1° gennaio 2016 gli Enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**visto**

- l'articolo 3 comma 4 del D.Leg.vo 118/2011, il quale stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riacertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

**tenuto conto che**

- la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare *"con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultra annuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste"*;

- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

#### **rilevata**

- l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, rispettivamente per € 3.512.816,91 ed € 2.240.964,34.

#### **visti**

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31.12.2022 i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2023 per complessivi € 2.347.092,92.
- l'elenco dei Residui Passivi alla data del 31.12.2022 i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2023 per complessivi € 1.248.436,10.

#### **vista**

- la reimputazione degli accertamenti e impegni 2022 riportati in allegato, che si concretizza nell'eliminazione o riduzione degli impegni con la reimputazione delle relative entrate specifiche che ne seguono l'esigibilità o con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, da iscrivere nella parte degli esercizi 2022 e successivi a finanziamento della riassunzione degli impegni su tali esercizi;

#### **considerato che**

- ai fini del riaccertamento dei residui, negli allegati allo schema di deliberazione sono riportate le variazioni al bilancio 2022-2023-2024, riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla reimputazione degli impegni presenti nel 2022 e traslati sugli esercizi 2023 e successivi;
- gli importi riferiti al Fondo Pluriennale Vincolato della spesa per l'anno 2022, derivanti dalle operazioni di Riaccertamento ordinario, da iscriversi nella parte dell'entrata degli esercizi successivi ammontano ad € 181.175,92 di cui € 43.865,71 per la parte corrente ed € 137.310,21 per la parte in conto capitale.
- le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica;
- le variazioni interessano anche il bilancio di previsione 2022-2023-2024 sia in termini di competenza che di cassa.

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. – Titolo IV - Capo III – Disposizioni in materia contabile;

**tutto ciò premesso, il Revisore Unico Demagri dott. Alessandro**

**esprime parere favorevole**

1. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi e dei Residui Passivi alla data del 31.12.2022, i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2023;
2. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa tramite re imputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, agli esercizi 2023 e successivi, esercizi nel quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile;
3. alla costituzione, al fine della reimputazione degli impegni, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di € 181.175,92 di cui € 43.865,71 per la parte corrente ed € 137.310,21 per la parte in conto capitale;
4. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2022-2023-2024, dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2023 e successivi risultano finanziate mediante la reimputazione delle entrate collegate agli interventi di spesa o mediante il fondo pluriennale vincolato;
5. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2023 e seguenti, della variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2023-2024-2025;
6. alla reimputazione, tramite FPV, gli impegni sugli esercizi 2023 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile.

Cles, 25 maggio 2023

IL REVISORE DEI CONTI  
Demagri dott. Alessandro



